



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 2655/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 539 DEL 14/05/2021

Uffici in Staff del Sindaco
Ufficio affari legali e contenzioso

Oggetto: NOTIFICA CARTELLA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL GARANTE PRIVACY ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SANZIONE A SEGUITO DI RIGETTO DELLA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco n.10 del 07/05/2021 con il quale è stato affidato al sottoscritto la direzione degli Uffici in Staff, tra cui Affari Legali e Contenzioso; dato atto che il 20/11/2019 prot. N° 63693 è stata notificata la Cartella esattoriale n°075 2019 0003692620000 per una sanzione amministrativa impartita dal Garante della privacy relativa all'atto di contestazione sanzioni 18926/102226 del 24/06/2016 inerente il trattamento di dati personali, per un importo di €. 20.000,00, oltre 605,88 per oneri di riscossione e notifica o 1.205,88 se pagati oltre i 60 gg;

considerato che il Comune ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con istanza dell'avvocato interno incaricato ai sensi dell'art. 615 c.1 cpc e che con ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale civile di Oristano del 07 aprile 2021 è stata rigettata in quanto non sussistono gravi motivi per sospendere l'efficacia del titolo;

ravvisata la necessità di procedere con la massima urgenza e in via cautelativa al fine di evitare ulteriori sanzioni che comporterebbero aggravio di lavoro e spese per l'ente, ma con l'intento di procedere per il rimborso della somma versata qualora, nell'udienza fissata per il rito speciale della trattazione nelle forme del procedimento di controversie in materia di protezione dei dati personali il 26/11/2021, si resolvesse a favore dell'Ente ;

ritenuto necessario, conseguentemente, provvedere all'assunzione dell'impegno di € 21.205,88, da liquidarsi con successivo atto a favore



COMUNE DI ORISTANO

dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per il pagamento della somma richiesta con cartella di pagamento su specificata, al Cap. 984 esercizio 2021;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/05/2020 di approvazione del bilancio 2020-2022 nonché del Documento Unico di programmazione triennio 2020/2022 e relativi allegati;

richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011;

visto il comma 3 del sopra richiamato art. 163 del Tuel che testualmente recita "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;

visto il comma 5 del sopra richiamato art. 163 del Tuel che testualmente recita "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti non possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondi pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge, b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

dato atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di spese derivanti da sanzioni dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione da corrispondere in unica soluzione e successivamente;



COMUNE DI ORISTANO

determina

1. di impegnare, per la causale esposta in premessa, sul Cap. 984 esercizio 2021 che presenta sufficiente disponibilità, la somma complessiva di € 21.205,88, come indicata nella cartella del 20/11/2019, comprensiva degli oneri della riscossione, delle spese di notifica e di sanzioni per ritardato pagamento;
2. di liquidare, in via cautelativa onde evitare ulteriori danni all'Ente, con separato e successivo atto alla Agenzia delle Entrate - Riscossione per i motivi che precedono, la complessiva somma di € 21.205,88;
3. di dare atto che per il tramite dell'avvocato interno, il Comune di Oristano si rivarrà sulla stessa Agenzia qualora nell'udienza del 26/11/2021, il procedimento davanti al Tribunale si risolvesse a favore dell'Ente e, comunque, resta salva la verifica delle eventuali responsabilità e le azioni di rivalsa nei confronti di terzi;
4. Di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Miss .	Pro g	Tit .	Macroag g.	Esercizio	cap/art	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
01	02		110	2021	984	€ 21.205,88	1.03.02.99.00 0	1.03.02.99.00 2
(solo fino all'approvazione del bilancio) Frazionabile in dodicesimi				SI				
				NO	Art. 163 c. 5 lett. a)			
					Art. 163 c. 5 lett. b)			x
					Art. 163 c. 5 lett. c)			

5. Di dare atto che il crono-programma di entrata/spesa è quello sotto riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI PAGAMENTO	
2021	€ 21.205,88	2021	€ 21. 205,88

6. di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
7. di accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.



COMUNE DI ORISTANO

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

L'istruttore
PIRAS SIMONA

**Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale**